CONVENZIONE

FARMACIE COMUNALI POMEZIA S.p.A

PROT. Nº 45

DEL 12/07/2018

PREMESSO CHE

- a seguito di bando pubblico del 03.04.2018 prot. Nr.53/2018 e di successiva richiesta di preventivo procedura di gara fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti per le farmacie del 23.04.2018 Prot. 60, è stato selezionato il Dott. Michele Scognamiglio nato a Cercola il 08.11.1962 – residente a San Giorgio a Cremano – via San Giorgio Vecchio 90 - c.f. SCGMHL62S08C495U – partita iva 04358411215 a cui sono state affidate, con determina del 25 giugno 2018 e per il periodo di due anni, le attività connesse alle procedure ad evidenza pubblica in materia di forniture farmaceutiche all'ingrosso, con l'elaborazione di un sistema in grado di ottimizzare i margini di redditività della sociètà;

-che si è proceduto alle verifiche delle ragioni di incompatibilità e inconferibilità del professionista a mezzo acquisizione di autodichiarazione;

-a seguito di nomina in qualità di amministratore unico lo scrivente è in possesso delle facoltà di assumere impegni in nome e per conto della società;

Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto

TRA

L' Amministratore Unico della Società Farmacie Comunali Pomezia Spa in persona del Dott. Nicola Spinelli, nato a Amatrice (RI) il 27/12/1968, C.F. SPNNCL68T27A258F, domiciliato per gli effetti del presente contratto presso la sede sociale della società sita in Pomezia via Pontina, Km 31400 SR 148, complesso Selva dei Pini, C.F. e P.I. 05275911005, demandato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della determina dell'Amministratore Unico del 25/06/2018

 \mathbf{E}

il dott. Michele Scognamiglio generalizzato in premessa domiciliato per l'attività professionale presso la sede legale della società Farmacie Comunali Pomezia Spa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Natura e durata)

La Società Farmacie Comunali Pomezia Spa conferisce l'incarico professionale al Dott. Michele Scognamiglio (di seguito professionista) che accetta, per la durata di due anni a decorrere dalla data

de

M

del 01.07.2018 per lo svolgimento delle attività connesse alla proposta inviata che costituisce parte integrante della presente convenzione.

L'incarico è estensibile per la durata di sei mesi in caso di necessità di completamento delle procedure in corso senza alterazione del compenso offerto a seguito manifestazione d'interesse pubblico.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il professionista si impegna a prestare la propria attività senza vincolo di tempo né impegno esclusivo a favore dell'Azienda, ma in modo continuativo al fine di assicurare il completamento delle procedure di gara per l'individuazione di un fornitore grossista nel tempo assegnato.

Non è preclusa quindi la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo e, qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, non è obbligato a comunicare all'Ordine o Collegio la sospensione dell'attività professionale per il periodo di durata del presente contratto.

Il professionista deve personalmente eseguire con assiduità l'incarico ricevuto, avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione dei tecnici interni valutando anche l'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

Articolo 2

(Oggetto)

Il professionista è tenuto ad esercitare le funzioni stabilite nella offerta concorrenziale nel rispetto della normativa di settore di riferimento e quella nazionale in materia di procedure di gara e di trasparenza osservando ogni altra funzione connessa all'attività di gestione disciplinata da norme di legge e di regolamento, nonché da leggi e da atti di programmazione regionale per materia, accollandosi ogni responsabilità connessa.

Il professionista risponde all'amministratore della società in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di offerta di gara tenuto conto delle fasi di programmazione economica della società nonché della corretta e sana gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, il professionista si obbliga a rispettare, in coerenza con le disposizioni vigenti, l'equilibrio economico e finanziario della società in modo da preservare e migliorare l'attuale margine di produttività interna.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina, l'amministratore verifica i graduali risultati conseguiti e in caso di esito negativo di tale verifica comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente risoluzione del presente contratto.

DA

Articolo 3

(Obbligo di riservatezza e di informazione)

L'esperto fermo restando il rispetto delle norme di cui alle leggi 241/1990 e s.m.i., nonché ai decreti legislativi 196/2003 e s.m.i. e 33/2013, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno alla società a vantaggio a terzi.

Articolo 4

(Corrispettivo)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al professionista è attribuito, un compenso complessivo di € 35.000,00 oltre iva e cassa carico del bilancio della società e per l'intera durata biennale dell'incarico, il trattamento economico è corrisposto in quote costanti bimestrali di pari importo a seguito di presentazione di relativa fattura.

Tale compenso è comprensivo di tutte le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede della fondazione ed è corrisposto in quote bimestrali posticipate di pari ammontare.

Con la sottoscrizione del contratto il professionista garantisce anche l'attività di tutela legale della società in caso di contenzioso.

Il professionista accetta il corrispettivo e riconosce al predetto effetti pienamente remunerativi delle prestazioni da lui rese.

Articolo 5

(Estinzione del rapporto)

Il contratto è risolto in presenza di giusta causa o giustificato motivo, nei casi previsti dal presente contratto, da leggi o regolamenti statali o regionali.

In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo, nonché per qualsiasi altra giusta causa che comporti la decadenza dell'incarico nulla è dovuto da parte della società neppure a titolo di indennità di recesso.

In caso di recesso anticipato da parte del professionista o della Società, salva la possibilità delle parti di addivenire alla risoluzione consensuale del presente contratto, è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso di almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico.

In caso di mancato preavviso, la parte recedente sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 10% del compenso a lui spettante per il periodo di mancato preavviso.

A

Articolo 6

(Tutela legale)

Ove si apra un procedimento penale nei confronti del professionista per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non appaiono commessi in danno dell'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dello stesso.

Il rinvio a giudizio del responsabile per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ente, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Articolo 7

(Norme applicabili e Foro competente)

Per quanto dal presente contratto, si applicano gli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per l'interpretazione o l'applicazione del presente contratto il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 8

(Spese di bollo e registrazione)

Il presente contratto, redatto in bollo, è registrato in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 o ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La spese di bollo e registrazione sono a carico del professionista incaricato.

Allegato 1 – Proposta di preventivo Dott. Scognamiglio Michele del 11.05.2018.

Letto, sottoscritto ed approvato in triplice originale.

Roma, il 25 giugno 2018

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

AMMINISTI

Na Pontina Km. 31,400 06**5 (D. G.HEDA** (RM) Tel. 06 91146265 2 IVAVC.F. 05275911005

*

4

Dott. Scognamiglio Michelo Espesto di diritto enti locali c partecipate pubbliche Iccesionario Micristero Interno

11 maggio 2018

Spett.le Società

Farmacie Comunali Pomezia spa

Oggetto : Presentazione preventivo procedura di gara fornitura farmaci ,parafarmaci e altri prodotti per la farmacia

In relazione alla richiesta giusta vs nota prot.60 del 23.04.2017 in ordine all'oggetto , tenuto conto della manifestazione d'interesse avanzata a suo tempo dallo scrivente si precisano di seguito le prestazioni che verrebbero assicurate in occasione della attivazione e realizzazione delle procedure concorsuali concernenti l'individuazione dei grossisti interessati alla fornitura di prodotti quantificati in ragione di € 3.0000.000,00 circa .

L'attività di assistenza tecnica amministrativa reso dallo scrivente interesserebbe un arco di due anni con predisposizione dei seguenti documenti :

- a) Analisi dei prodotti per tipologia da porre a base di gare;
- b) Predisposizione del prezziario per tipologia di prodotto;
- c) Individuazione delle diverse metodologia di gara secondo la tipologia del prodotto o del servizio ;
- d) Analisi dei prezzi mediamente praticati sul mercato nazionale ;
- e) Predisposizione delle diverse procedure di gara in relazione alle diverse fattispecie -tenuto conto degli indirizzi forniti dall' ANAC _
- f) Predisposizione delle bozze dei contratti;
- g) Partecipazione alle commissioni di gara in qualità di esperto esterno;

dr.

- Tour

- h) Cura della pubblicazione dei prezziari ufficiali formati a mezzo gara sul portale web della società partecipata;
- i) Studio delle diverse ipotesi per la creazione di un magazzino centralizzato d'ambito a favore anche di altri enti locali interessati al fine di ottenere ulteriori sconti rispetto al prezzo formato sul mercato;
- j) assistenza legale a mezzo professionista che verrà indicato direttamente nell'eventuale contratto di convenzione con codesta società che curerà il contenzioso ai diversi gradi di giudizio.

Per lo svolgimento delle attività dettagliate in premessa dal punto a) al punto j) viene formulata un offerta economica pari a € 35.000,00 oltre iva e spese vive legali per tutta la durata di 2 anni comprensiva anche del compenso dello stesso legale.

Cordialmente

-Dr Michele Scognamiglio -

J